

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

LEGGE DI BILANCIO 2018 GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PENSIONI

Torino 23 gennaio 2018

Relatore: Luisella Fassino

Le novità del 2018 mirano a completare un percorso che trae origine dalla legge Monti/Fornero, dall'accordo Governo Sindacati del settembre 2016 e dalla legge di bilancio 2017 In particolare riguardano:

- Equiparazione di genere per il conseguimento della pensione di vecchiaia (legge Monti/Fornero);
- Ampliamento della platea dei beneficiari dell'Ape Social e istituzione del Fondo Speciale per l'Ape sociale in previsione di una proroga della misura oltre il 2018;
- Introduzione di «sconto contributivo di maternità» finalizzato al conseguimento dell'Ape Social per le mamme lavoratrici;
- Ampliamento da 4 a 7 anni dello scivolo pensionistico previsto dalla legge 92/2012 (Isopensione);
- Aumento dei requisiti di età e anzianità di cinque mesi per il periodo 2019/2020;
- Contingentamento a tre mesi degli adeguamenti alla speranza di vita successivi al 2021;
- Esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita per specifiche categorie di lavoratori e per i lavoratori impegnati in attività usuranti;
- Stabilizzazione e semplificazione dell'utilizzo dello strumento della Rendita Integrativa (RITA)
- La fine del tempo delle «Salvaguardie».

Lo stato dell'arte -pensione di vecchiaia retributiva o mista

Requisito contributivo – I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità minima **pari a 20 anni**, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico – Con il 2018 si <u>esaurisce il regime transitorio di avvicinamento dei requisiti di età</u> fra uomini e donne, previsto dalla legge Monti/Fornero, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia <u>fino al 31/12/2018</u> è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici

Lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO e lavoratrici autonome, Lavoratori dipendenti assicurati al FPLD dell'AGO e lavoratori autonomi

Età 66 anni e 7 mesi


lo stato dell'arte: pensione di vecchiaia contributiva

I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, compresi gli iscritti alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e di età previsti per la generalità dei lavoratori, se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (anno 2018 €. 453,00 mensili)
- b) al compimento dei 70 anni e 7 mesi e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo a prescindere dall'importo della pensione.

Lo stato dell'arte: pensione di vecchiaia anticipata

I lavoratori dipendenti e autonomi possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso dell'anzianità contributiva entro il 31/12/2018 di:



I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1/1/1996 in presenza del requisito contributivo di 20 anni e di 63 anni e 7 mesi di età possono conseguire la pensione se l'importo (Montante x coefficiente di trasformazione) risulta non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (anno 2018 €.453,00 mensili)

Nel biennio 2019-2020 i requisiti si allontaneranno di cinque mesi.

La variazione è stata ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2017 del decreto del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro.

A fronte della variazione della speranza di vita per i 65enni rilevata dall'Istat nel triennio 2014-2016, i requisiti principali richiesti per <u>le varie forme di pensionamento subiranno un incremento di 5 mesi nel 2019-2020</u> rispetto ai limiti in vigore fino al 31/12/2018.

Come cambia la pensione di vecchiaia retributiva o mista

Requisito anagrafico – Per l'accesso alla pensione di vecchiaia <u>dal 1/1/2019</u> sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici


Lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO e Lavoratrici autonome

Lavoratori dipendenti assicurati al FPLD dell'AGO e lavoratori autonomi

Età 67 anni

Come cambia la pensione di vecchiaia anticipata

I lavoratori dipendenti e autonomi per conseguire il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1/1/2019 devono essere in possesso di una anzianità contributiva di



I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1/1/1996 in presenza del requisito contributivo di 20 anni e di 64 anni di età possono conseguire la pensione se l'importo (Montante x coefficiente di trasformazione) risulta non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (anno 2018 €.453,00 mensili)

GLI "ESENTATI" DALL'AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA

La norma ha previsto l'esclusione dall'incremento della speranza di vita nelle seguenti situazioni:

- lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B alla legge Bilancio 2018 (e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd «usuranti», ex dlgs n. 67/2011), a condizione che le stesse attività usuranti siano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di anzianità contributiva non inferiore a 30 anni;
- lavoratori precoci;
- soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'Ape sociale.

La legge Bilancio ha demandato a un decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, la definizione delle modalità attuative, con particolare riguardo alle specificazioni delle professioni gravose, alle procedure per presentare la domanda di accesso al beneficio e per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Inps.

APE – ANTICIPO PENSIONISTICO

In via sperimentale a decorrere dal 1/5/2017 e fino al 31/12/2018 è istituito l'APE. Un «prestito ponte» corrisposto in 12 quote mensili per ogni anno, a favore di dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi che al momento della richiesta della prestazione siano in possesso di

63 ANNI DI ETA' 20 ANNI DI CONTRIBUTI

E che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, di importo, al netto della rata di ammortamento dell'APE stessa, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo di pensione previsto dall'AGO (circa € 700,00).

APE – ANTICIPO PENSIONISTICO

L'APE può declinarsi in tre tipologie di prestazione:

APE VOLONTARIA

Richiesta per scelta dell'assicurato

APE SOCIALE

Per chi si trova in particolari situazione di bisogno

APE AZIENDALE

Nell'ambito di un piano di ristrutturazione o in accordo con il datore di lavoro

APE VOLONTARIA

Misura prevista dalla legge di bilancio 2017, è stata disciplinata con decreto pubblicato sulla GU del 16/10/2017, che con grave ritardo rispetto l'attesa operatività dal 1/5/2017 stabilisce che:

"coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti» - Attenzione 18 aprile 2018.

Possono presentare domanda di Ape volontaria i lavoratori iscritti all'AGO, alla Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alle gestioni sostitutive AGO in possesso dei seguenti requisiti:

requisito anagrafico di 63 anni 20 anni di contributi versati;

non essere a meno di sei mesi e a più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia

APE VOLONTARIA - ITER

Un **simulatore** online realizzato dall'INPS consentirà di quantificare la misura dell'APe Volontaria. La percentuale massima richiedibile è commisurata al tempo di attesa della pensione:

75% se superiore a 3 anni 80% se tra due o tre anni 85% se tra uno e due anni 90% per chi richiede l'APe per un periodo inferiore a 12 mesi

La circolare INPS (al vaglio del Ministero) è prevista per la fine di gennaio 2018 e dovrà chiarire anche i termini con la cumulabilità con l'Ape Sociale e con la fruizione di ammortizzatori sociali.

Il finanziamento per accedere all'Ape volontaria sarà rimborsabile in 20 anni con un tasso Taeg pari al 2,75% in fase di erogazione e al 2,85% in fase di ammortamento (ipotesi di accordo ABI e ANIA)

APE VOLONTARIA - Iter

- il richiedente presenta all'Inps in modalità telematica domanda di certificazione del diritto all'APE
- l'Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE e comunica l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile
- il soggetto in possesso della certificazione, presenta all'Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza
- l'Istituto finanziatore trasmette all'Inps il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest'ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
- in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica, decorrono i termini per esercitare il diritto di recesso (14 giorni). In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

APE VOLONTARIA – BENEFICI FISCALI

All'Ape volontaria si affiancano tre misure di agevolazione in materia di redditi personali.

- A) L'importo percepito <u>non concorrerà alla formazione</u> del reddito imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- B) Per l'importo pagato a copertura degli interessi del finanziamento e dell'assicurazione di premorienza, è riconosciuto un credito d'imposta annuo pari a 1/20 degli interessi e del premio assicurativo previsto nel contratto con l'istituto di credito.
- C) Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito

APE AZIENDALE

L'APE aziendale trasferisce al datore di lavoro una parte degli oneri dell'APE volontaria.

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono incrementare il **montante contributivo individuale** del lavoratore, versando all'INPS in unica soluzione una somma non inferiore all'importo dei contributi determinata ai sensi dell'articolo 7 del D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184, commisurata al periodo di anticipo della pensione. (*la misura è quella prevista per i versamenti volontari*).

Alla contribuzione per l'APE aziendale si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione applicate nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Con il versamento contributivo da parte del datore di lavoro si determina un aumento della futura pensione, che consente al lavoratore di contenere gli oneri dell'Ape volontaria.

ISOPENSIONE

L'esodo incentivato introdotto dalla legge Fornero, (Isopensione), ha l'obiettivo di incentivare il turnover di lavoratori «anziani», nelle aziende che occupano almeno 15 dipendenti, con oneri a carico del datore di lavoro.

In origine si prevedeva che la platea dei lavoratori interessati fosse rappresentata da coloro che avrebbero raggiunto l'età di pensionamento nei 4 anni successivi al versamento della prestazione. Il datore di lavoro dovrà fornire mensilmente all'Inps una provvista per la copertura dell'assegno ai lavoratori, per un importo equivalente alla futura pensione e contributi utili a garantire la copertura fino al raggiungimento del diritto alla quiescenza..

E' necessario un accordo sindacale finalizzato alla gestione degli esuberi conindicazione della situazione di eccedenza del personale, del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Una volta sottoscritto l'accordo quadro, i lavoratori interessati hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di aderire all'esodo.

Novità: La legge di Bilancio 2018 consente per il periodo 2018-2020 che il periodo di esodo possa essere protratto fino a 7 anni.

PART TIME INCENTIVATO

Il part time agevolato è una misura sperimentale introdotta dalla legge di Stabilità 2016, per il triennio 2016/2018 che si propone di favorire una uscita graduale dall'attività lavorativa.

E' prevista per i **lavoratori del settore privato** con contratto a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico di 63 anni entro il 31 dicembre 2018.

E' possibile concordare con il datore di lavoro il passaggio al parttime, con una riduzione dell'orario di lavoro tra il 40% e il 60%.......

PART TIME INCENTIVATO

• • • • • •

Il lavoratore riceve ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per l'orario di lavoro svolto, una somma corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato.

E' previsto l'accredito pieno ai fini pensionistici per effetto di contribuzione figurativa.

L'importo corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato, è onnicomprensivo, non concorre alla formazione del reddito, non sconta contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

APE SOCIALE

E' una prestazione sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2017 per il periodo 1/5/2017 – 31/12/2018 avente carattere assistenziale, destinata a soggetti meritevoli di particolare tutela sociale, di età non inferiore a 63 anni in possesso di:

- 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi, o caregivers.
- 36 anni se occupati da almeno 6 anni in via continuativa a attività lavorative per le quali è richiesto un impegno particolamente gravoso.

La prestazione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a chi è già in possesso di un trattamento pensionistico diretto.

La durata dell'erogazione non può superare il periodo decorrente dalla data della richiesta alla decorrenza del trattamento di vecchiaia.

APE SOCIALE

Il beneficio, riconosciuto a domanda nel limite di stanziamenti annui, consiste nella erogazione di una indennità mensile (per dodici mensilità) pari all'importo della rata di pensione certificata dall'Inps al momento dell'accesso alla prestazione stessa, nel limite di €.1,500,00 mensili non soggetti a rivalutazione.

APE SOCIALE – NOVITA' 2018

- Vengono ampliate da 11 a 15 le categorie dei lavori gravosi
- Si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose
- Estensione della possibilità di accesso a chi assiste un familiare entro il 2° grado
- Estensione a **disoccupati** per la scadenza di un contratto a termine a condizione che sussistano almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 3 anni.
- Riduzione requisito contributivo per le lavoratrici madri di un anno per ogni figlio con un massimo di due anni (28 anni di contributi anziché 30 o 34 anni se rientrano nei lavori gravosi invece che 36)

APE SOCIALE – CALENDARIO 2018

La richiesta di certificazione del diritto all'anticipo pensionistico «sociale» deve essere prodotta all'INPS entro il 31 marzo 2018 e l'ente comunicherà l'accettazione o il rigetto dell'istanza entro il 30 giugno 2018.

E' altresì possibile produrre l'istanza anche successivamente a tale data purché entro il 30 novembre 2018, tuttavia in questa ipotesi le richieste saranno accolte solo se residueranno risorse sufficienti in esito al monitoraggio delle istanze tempestivamente prodotte.

Per approfondire il tema dell'Ape social:

www.apesocial.it

Attività particolarmente pesanti - TAB. B

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione di edifici Conduttori di gru, semoventi per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e pellicce Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti Insegnanti di scuola pre-primaria e educatori di asili nido Facchini, addetti allo smistamento di merci e assimilate Personale non qualificato adetto ai servizi di pulizia Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata

I lavoratori di età superiore a 63 anni, che aderiscono a un fondo integrativo e in attesa di pensione per un periodo non superiore a tre anni e sette mesi, possono utilizzare la totalità o parte del capitale accantonato presso il fondo di previdenza complementare per ottenere una rendita mensile per gli anni mancanti alla quiescenza.

RITA – Benefici fiscali

Il regime fiscale della RITA è quello previsto per le rendite dei fondi di previdenza complementare, con la parte imponibile della rendita (al netto dei rendimenti soggetti a imposta sostitutiva) soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

RITA – Novità 2018

La manovra finanziaria rende strutturale la RITA.

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità che <u>le prestazioni delle forme</u> pensionistiche possano essere erogate sotto forma di RITA mediante rateazione del capitale, ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa, specificando che gli stessi devono:

- maturare l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi
- essere in possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori.

Viene meno il requisito di <u>«non più di 3 anni e 7 mesi»</u> dal pensionamento di vecchiaia e così..... La Rita si sgancia dall'APE.

Si introduce la possibilità di percepire la rendita anticipata anche per i lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

SOPPRESSIONE DI FONDINPS

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la soppressione di FondInps, con decorrenza dalla data determinata da futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Con il medesimo decreto, sarà individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 252/2005.
- Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale.
- La soppressione di FondInps era stata richiesta dal presidente della Covip, viste le crescenti difficoltà operative: a fine 2016 risultavano iscritti 37mila lavoratori, ma meno di 6mila con almeno un versamento effettuato.

VI RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE